

TRASMESSA VIA PEC

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 502 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni

Alle Province

Alle Comunità montane

Alle Unioni dei Comuni

Alla Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

Udine, 31 luglio 2013

oggetto: Legge regionale di assestamento del bilancio 2013. Illustrazione generale norme di interesse per gli enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 18 luglio 2013, la legge regionale di assestamento del bilancio 2013.

E' la **legge regionale n. 6 del 26 luglio 2013**, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 28 del 31 luglio 2013 al BUR n. 31 del 31 luglio 2013¹.

L'articolo 10 contiene disposizioni varie in materia di autonomie locali.

Nel rinviare per il dettaglio alla lettura del testo, si illustrano alcune novità, relativamente al sistema di assegnazioni finanziarie e di vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità per gli enti locali.

1. Non applicazione del conguaglio negativo compartecipazione gettiti 2012 sul sistema delle autonomie locali (art. 10, comma 1)

L'accertamento definitivo dei gettiti ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale è risultato inferiore a quanto previsto nella legge finanziaria regionale del 2012. La legge di assestamento in esame, infatti, ha accertato un conguaglio negativo. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, il Consiglio regionale ha disposto che la quota del conguaglio negativo gravante sugli enti locali non è recuperata dalle risorse assegnate agli enti medesimi. Ne consegue che tale quota di conguaglio negativo, ammontante a oltre 12 milioni di euro, è posta interamente a carico del bilancio regionale.

¹ La l.r. 6/2013 è visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale della Regione FVG al seguente indirizzo: <http://bur.regione.fvg.it/newbur/>

2. TARES (art. 10, commi 2-5)

Come è noto, in relazione alla quota della maggiorazione TARES di 0,30 euro a metro quadro da assicurare a favore del bilancio statale, la legge regionale 27/2012 (finanziaria 2013), ha previsto l'accantonamento di 20 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione 2013 spettanti agli enti locali. La medesima legge, all'articolo 10, commi da 41 a 45², ha definito le modalità di gestione di tali risorse.

In particolare, il comma 44 del succitato articolo 10 della legge regionale 27/2012 stabilisce le modalità di riparto del citato fondo, in misura proporzionale al trasferimento ordinario 2013 e dispone il recupero della quota dovuta ai fini TARES dai singoli Comuni.

Il successivo comma 45 prevede che, in caso di incapienza delle risorse spettanti ai singoli enti *"con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 sono definite le modalità per il recupero, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da versare allo Stato"*.

In attuazione di quanto sopra, la legge di assestamento, al comma 2 dell'articolo 10, ha precisato che in caso di incapienza delle risorse accantonate per la copertura della maggiorazione TARES 2013, le quote residue di ciascun Comune di spettanza del bilancio statale sono compensate, a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari 2013. In caso di insufficienza anche di tale fondo, sono chieste al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.

È all'esame del Parlamento la proposta di modifica della disciplina statale in materia di versamento della maggiorazione TARES con la previsione, **anche** per le Regioni a statuto speciale che esercitano la funzione della finanza locale (come già avviene per il resto d'Italia) del versamento diretto della quota di competenza statale da parte dei cittadini con apposito bollettino. L'approvazione di tale modifica renderebbe non più necessario da parte della Regione assicurare al bilancio statale la quota di maggiorazione TARES ed il fondo accantonato di 20 milioni potrebbe essere assegnato direttamente ai comuni.

In previsione di un tanto, i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge di assestamento prevedono disposizioni che **troveranno applicazione solo nel caso di approvazione, entro il 30 settembre, della modifica della disciplina statale in ordine alle modalità di versamento della maggiorazione TARES**. Nello specifico, tali disposizioni, in sostituzione di quelle definite dalla legge regionale 27/2012 come sopra richiamate, prevedono

² "41. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 14 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011 , che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del maggior gettito relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalità di cui ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 4.

42. Per le finalità di cui al comma 41, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente indicanti il maggior gettito di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia.

43. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 42 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono ripartite d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 2013 a favore dei Comuni, in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8 come quantificato prima del recupero di cui al comma 31, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42.

45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 sono definite le modalità per il recupero, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da versare allo Stato.

l'assegnazione a favore dei Comuni dell'intero importo accantonato, in misura proporzionale al trasferimento ordinario 2013, da erogare in unica soluzione entro il 15 novembre 2013 e senza il recupero di quote TARES.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

3. Normativa in materia di IMU 2013 (art. 10, comma 5, lettera c) e commi da 6 a 10)

a) Modalità di compensazione dei gettiti IMU. L'articolo in esame integra la normativa in materia di recupero dei gettiti IMU 2013 già prevista dalla legge regionale 27/2012, stabilendo che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare (ex fondo "ICI prima casa") al recupero dei gettiti da assicurare al bilancio statale e regionale, le quote residue sono compensate a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari 2013 e, in caso di incapienza anche di questi, sono chieste in restituzione diretta al Comune debitore, con decreto del Direttore del Servizio competente.

b) Fondo perequativo dei gettiti IMU. Per l'anno 2013, l'articolo in esame istituisce un fondo perequativo a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, comma 35, lettera f), della legge regionale 27/2012³. Tale fondo è finanziato dalle quote che residueranno dalla differenza tra maggiore gettito IMU complessivo recuperato dai Comuni e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio regionale.

Il riparto del fondo è determinato con deliberazione della Giunta regionale a favore dei Comuni suddetti, in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento, nonché al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e del bilancio regionale individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 35, lettera b), della legge regionale 27/2012 (ossia del minor gettito IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari per immobili non locati spettante allo Stato e alla Regione).

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

4. Modifica quantificazione ammontare seconda e terza rata comuni capoluogo (art. 10, comma 12)

Al fine di consentire il recupero delle quote dei gettiti IMU spettanti a favore del bilancio statale l'articolo in esame modifica l'ammontare della seconda e terza rata dei Comuni capoluogo di provincia, prevista dall'articolo 10, comma 10, lettera a), della legge regionale 27/2012, riducendo l'ammontare della seconda e aumentando quello della terza come segue:

- seconda rata: 15% anziché 35%;
- terza rata: 55% anziché 35%.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

5. Fondo percorso incentivazione fusioni (art. 10, commi 13-17)

Per l'anno 2013 l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di **600.000** euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni o tramite Associazione intercomunale funzioni o servizi per una durata non inferiore a sei anni.

³ Ossia i Comuni che hanno una differenza negativa di gettito tra IMU 2013 e le quote IRPEF da assicurare a favore del bilancio statale e regionale.

Per accedere al riparto i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in argomento, della volontà di accedere al finanziamento in esame, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale. Trasmettono, altresì, le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.

La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

- a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle richieste pervenute, e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può in ogni caso essere superiore a 200.000 euro;
- b) gli interventi di parte corrente e/o di parte capitale da realizzare che costituiscono unitariamente ogni percorso, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;
- c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto.

L'impegno delle risorse è assunto entro il 15 novembre dell'anno corrente. L'erogazione avverrà con le modalità e secondo la tempistica che saranno definite dalla Giunta regionale. In caso di esito negativo del referendum, l'impegno relativo a quote diverse da quelle finalizzate a sostenere la promozione dell'attività referendaria è revocato.

(Riferimento: Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale)

6. Norme in materia di patto di stabilità spese di personale e indennità amministratori (art. 10)

a) Sanzioni patto (comma 19). In considerazione del posticipo dei termini per l'approvazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali, per il solo anno 2013 le sanzioni previste all'articolo 14, commi 11 e 12, della legge regionale 27/2012 si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2012 relativi al patto di stabilità, **entro il 31 agosto 2013.**

b) Riconoscimento degli spazi finanziari orizzontali (comma 45). Il legislatore regionale ha aggiunto all'articolo 14 della legge regionale n. 27/2012, che reca disposizioni in merito al coordinamento della finanza pubblica locale, alcuni commi. In particolare:

- con il comma 4 ter ha previsto, ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica, il riconoscimento da parte della Regione agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, degli spazi finanziari orizzontali di spesa che si rendono disponibili da parte di Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo programmatico in termini di saldo di competenza mista;

- con il comma 6 bis ha previsto che l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente sarà ulteriormente determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, anche in esito alla ricognizione degli eventuali spazi orizzontali, assicurandone in via prioritaria la cessione a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio assistenziali.

c) Spesa di personale (comma 52). Per il solo anno 2013, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi, oltre che nel biennio, anche nel triennio precedente, ove non già sostituite. Inoltre, la spesa di personale non può superare il corrispondente

ammontare del penultimo o dell'ultimo anno precedente.

Dell'opzione l'ente deve dare comunicazione a codesto Servizio **entro il 31 ottobre 2013**, al seguente indirizzo di posta elettronica: pattostab.aall@regione.fvg.it.

(Riferimento: Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori)

d) Disposizioni varie per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che beneficiano di contribuzioni regionali (art. 10, commi 20-28)

Il legislatore regionale ha previsto, a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, una serie di disposizioni in materia di assegnazioni regionali, nonché di tempistica di realizzazione di opere pubbliche. Le disposizioni sono finalizzate a dare una prima risposta ad alcune problematiche legate all'attuazione delle regole del patto di stabilità interno, ossia al contenimento dello stock di debito e al miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista, nonché a dare attuazione agli investimenti programmati, conservando e valorizzando le contribuzioni regionali eventualmente collegate a tali interventi.

Di seguito si sintetizzano tali previsioni, che potranno essere oggetto di specifiche note illustrative da parte delle Direzioni centrali regionali interessate per materia:

- 1) i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte degli enti locali beneficiari, possono essere destinati, previo assenso della Direzione centrale regionale competente, quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti. Tale operazione consentirà agli enti di poter continuare a beneficiare del contributo a condizione che non contraggano mutui **(commi 21-24)**;
- 2) gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito possono presentare all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione **(commi 25-26)**;
- 3) gli enti soggetti al patto di stabilità possono essere autorizzati a convertire il beneficio di contribuzioni regionali finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, previa richiesta motivata all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio della volontà di destinarlo alla finalità predetta, con l'indicazione del mutuo da abbattere e del relativo valore in termini finanziari **(commi 27-28)**;
- 4) l'articolo 4, comma 38, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, aveva già previsto la proroga automatica per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dei termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali. La legge di assestamento è intervenuta per definire le modalità applicative della proroga, aggiungendo alla normativa sopra citata, il seguente comma:
<<38 bis. *La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente alla struttura regionale concedente il finanziamento la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.>>.*

È evidente, pertanto, che in mancanza della comunicazione da parte dell'ente locale la proroga della tempistica di ultimazione lavori e di rendicontazione non può trovare applicazione **(comma 20)**.

e) Indennità amministratori. Per conformare l'ordinamento regionale alle pronunce della Corte costituzionale si prevede che agli amministratori delle Unioni dei Comuni montani di cui alla legge regionale 14/2011 e delle Unioni di Comuni di cui all'articolo 23 della legge regionale legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, non sono attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013 **(comma 40)**.

(Riferimento: Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori)

7. Restituzione da enti locali di quote spettanti a favore del bilancio regionale (art. 10, comma 18)

Nel caso in cui l'ente locale è tenuto a restituire a favore del bilancio regionale economie o quote di assegnazioni regionali a qualsiasi titolo non più spettanti all'ente locale, erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'importo è compensato sui fondi di parte corrente di competenza della medesima Direzione centrale e spettanti all'ente locale che ha beneficiato dell'assegnazione, salvo che l'Ufficio regionale competente non provveda a chiedere la restituzione diretta.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

8. Modifica degli interventi finanziati a valere sulle risorse del c.d. "fondo di vivibilità" (art. 10, commi 46-47)

L'articolo 10 in esame autorizza l'Amministrazione regionale a confermare il contributo assegnato a Comuni e Province a valere sul fondo di cui all'art. 11, commi 35-70, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (ossia a valere sul c.d. "fondo di vivibilità") per la realizzazione di un intervento diverso da quello programmato, purché:

a) il nuovo intervento rientri nell'ambito della tipologia di cui al primo punto della Tabella B) contenuta nella DGR n. 941 del 24 aprile 2009 (tale tipologia è riferita a: "Edifici scolastici, nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, centri di animazione a favore della collettività");

b) l'ente beneficiario assicuri l'invarianza della quota di cofinanziamento a suo carico.

Per beneficiare della conferma dell'assegnazione, l'Ente locale interessato presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di assestamento in esame, specificando:

- a) l'oggetto dell'intervento da realizzare;
- b) il quadro economico del nuovo intervento;
- c) la presumibile tempistica di inizio e fine lavori.

La Giunta regionale prende atto con deliberazione del nuovo intervento sostitutivo e fissa i termini per la sua realizzazione. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

9. Rendicontazioni ASTER (art. 10, comma 50)

In materia di tempistica di rendicontazione delle assegnazioni a falere sui fondi "ASTER", ai fini di una maggiore semplificazione, si prevede la possibilità, con decreto del Direttore

di Servizio competente, di differire la tempistica laddove questa risulti fissata direttamente dalla legge e, in particolare, qualora la necessità di una dilazione sia collegata alla presenza di un contenzioso. L'ente locale interessato che chiede il differimento è tenuto a documentare l'inizio del contenzioso e a comunicarne tempestivamente la fine.

(Riferimento: Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale)

* * *

Si ritiene utile, infine, richiamare l'attenzione sull'**articolo 14** della legge regionale di assestamento del bilancio 2013, che interviene in merito alla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

La norma abroga alcune disposizioni della citata l.r. 5/2013 e ne conferma altre, anche d'interesse per gli enti locali.

Un tanto si è reso opportuno a seguito dell'impugnativa della l.r. 5/2013 da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

* * *

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

A tal fine si riportano, nell'allegato schema, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio finanza locale
dott. Salvatore Campo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio finanza locale

UDINE - Via Sabbadini, 31
fax: 0432 555578, 0432 555143
e-mail: finanza.locale@regione.fvg.it

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 - 555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali			
Coordinatore	DEPIERI Angela	0432 - 555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432 - 555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 - 555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 - 555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 - 555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSSENTA Alessandra	0432 - 555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 - 555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	GERMANO Alberto	0432 - 555762	alberto.germano@regione.fvg.it
	MELON Cristina	0432 - 555171	cristina.melon@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 - 555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 - 555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 - 555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 - 555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 - 555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 - 555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 - 555583	laura.testoni@regione.fvg.it